

mecc. 201801059/02

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA CITTADINA PER L'EMERGENZA CASA

E' istituita dal Comune di Torino con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la "Consulta Cittadina per l'emergenza casa", quale organo permanente di consultazione e partecipazione.

Art. 2 - FINALITÀ' DELLA CONSULTA

La Consulta:

- a) contribuisce attivamente alla elaborazione di indirizzi, orientamenti ed attività consultive e di sostegno e supporto per la programmazione, pianificazione ed attuazione delle politiche abitative e di deliberazioni ed atti della Città, con particolare riferimento al diritto alla casa ed all'emergenza casa;
- b) favorisce e sostiene, secondo i principi dettati dalla Carta Costituzionale, l'effettiva fruizione dei diritti di partecipazione all'attività politica, economica e sociale della cittadinanza ed il diritto alla casa nel suo effettivo esercizio, valorizzando ed incentivando l'associazionismo e l'effettivo coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte amministrative;
- c) formula proposte e suggerimenti al Consiglio e/o alla Giunta Comunale al fine di promuovere iniziative e provvedimenti tendenti a tutelare e migliorare la condizione casa, il diritto all'abitazione di cittadini e famiglie e l'*housing* sociale nel rispetto delle norme vigenti,
- d) promuove indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione casa, promuove dibattiti pubblici di informazione, elaborazione, e partecipa ad incontri con gli organismi di settore, sindacati, comitati, mondo associazionistico e gruppi sociali legati ai temi di propria competenza ed interesse.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta: 1) l'Assemblea della Consulta 2) l'Ufficio di Presidenza 3) Il Presidente 4) Il Segretario.

La Consulta può articolarsi in gruppi, commissioni o sezioni di lavoro, eventualmente integrati da esperti.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA Fanno parte della Consulta un/una rappresentante effettiva ed un/una supplente per ognuno dei gruppi consiliari della Città di Torino, delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori più rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, delle associazioni e comitati che operano nel settore di competenza. Le nuove ammissioni saranno decise dalla Consulta con le procedure previste dal regolamento. Fanno parte di diritto della Consulta i consiglieri comunali in carica.

ART. 5 - REGOLAMENTO DELLA CONSULTA

La Consulta predisporre ed approva entro 60 giorni dall'istituzione il proprio regolamento o le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 6 - MODALITÀ DI INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA

La Consulta è insediata all'inizio di ogni consiliatura dal Presidente del Consiglio Comunale I componenti, sia effettivi che supplenti, sono designate dalle rispettive organizzazioni di appartenenza. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale.

ART. 7 - PRESIDENZA DELLA CONSULTA

La Consulta elegge tra i proprie componenti, con le modalità fissate nel regolamento, un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i suoi lavori. L'Ufficio di Presidenza è composto, oltreché dal Presidente, da due Vicepresidenti e da un Segretario, con funzioni di verbalizzazione e supporto giuridico, indicato tra funzionari del Comune di Torino. L'Ufficio di Presidenza resta in carica 24 mesi. L'Ufficio di Presidenza in carica al momento dello scadere della consiliatura prosegue la sua attività di ordinaria amministrazione, finalizzata al raggiungimento di quanto già approvato dall'Assemblea, fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.

Art. 8 - GRUPPI DI STUDIO

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Consulta istituisce gruppi di studio su tematiche specifiche, definendone l'oggetto e la durata e nominando per ciascuno un coordinatore fra i componenti della Consulta. La Consulta ed i gruppi di studio possono procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di enti, organizzazioni o singole persone, non facenti parte della Consulta stessa, in relazione alle materie trattate con le modalità previste dal regolamento.

Art. 9 - SEDUTE DELLA CONSULTA

Le sedute sono di regola pubbliche.


ART. 10 - ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Consulta si avvale anche degli uffici comunali per curare la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico, di informazione e di documentazione sulla condizione casa ed il diritto alla casa. La Presidenza del Consiglio Comunale, tramite i suoi uffici, trasmette alla Consulta, all'atto della loro presentazione al Consiglio Comunale, copia delle deliberazioni di Giunta e delle proposte di deliberazione consiliare, che siano attinenti ai compiti istituzionali della Consulta stessa in ordine alle politiche abitative. La Consulta, con propria motivata deliberazione, ha facoltà di chiedere al Consiglio ed alla Giunta, ed alla Commissione Emergenza Casa della Città, di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica e sociale nel campo della casa e dell'emergenza casa.

ART. 11 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta delle componenti la Consulta e sono successivamente presentate al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Torino, 15/2/18

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Stefano' or similar, written in a cursive script.